



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PERLASCA"

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI) tel. 029027951

www.icsperlasca.edu.it

email: miic86700t@istruzione.it

BAREGGIO

Scuola Infanzia LEVI MONTALCINI
Scuola Primaria RODARI
Scuola Secondaria DEAMICIS

Via Gallina
via Matteotti 31
via Matteotti 35

tel 0290258229
tel 0290362158
tel 029027951

frazione SAN MARTINO

Scuola Infanzia MUNARI
Scuola Primaria COLLODI
Scuola Secondaria DEAMICIS

via Pertini 1
via Mirabello 6
via Montegrappa 16

tel 0290276825
tel 0290258225
tel 0290276706

Circ.83

Bareggio, 18/01/2025

Alle famiglie
A tutto il personale docente
ICS PERLASCA

Oggetto: assenze degli alunni e segnalazione all'autorità

Il Decreto Legge 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito in [Legge n. 159/2023](#), recante: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", ha introdotto **rilevanti modifiche nella gestione delle assenze scolastiche degli alunni e delle alunne** e in merito alla **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**.

In particolare viene richiamato l' [art.114 del T.U.](#) (D.Lgs. n.297/1994), emendato dalla Legge, rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", che ha introdotto una nuova fattispecie di reato ([art. 570 ter c.p.](#)) e che richiede alle scuole un monitoraggio attento delle assenze degli studenti.

Al fine di garantire un'efficace attuazione della norma, la presente circolare richiama il ruolo fondamentale di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte dell'Istituto Scolastico, ricordando che "L'istruzione impartita per almeno **dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età " ([art. 1, co. 622 della L.n.296 del 27.12.2006](#)), **quindi dai 6 ai 16 anni di età la frequenza scolastica è obbligatoria**. Si sottolinea, inoltre, che **non assolve l'obbligo scolastico** quel giovane che, nonostante il compimento dei 16 anni, non abbia raggiunto i **10 anni di frequenza oggettiva**.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall' art.114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE:** situazione in cui il minore, regolarmente iscritto, risulta assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o ha maturato un numero di assenze pari o superiore a un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

Per il controllo relativo a tale fattispecie, c'è l'obbligo, da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi a tutti i minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti (*l'Anagrafe nazionale dell'istruzione* consentirà ai Sindaci di individuare i minori non in regola con l'obbligo e di agire di conseguenza).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In merito a questa ulteriore fattispecie, l'attenzione richiesta alla scuola deve essere massima e, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del T.U., impone di verificare costantemente la frequenza degli studenti e delle studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

COSA AVVIENE

Nel caso si dovessero verificare tali casi (mancato adempimento o elusione dell'obbligo scolastico) il Dirigente Scolastico, tramite la segreteria, trasmetterà la comunicazione al **Responsabile dell'adempimento dell'Obbligo D'Istruzione** (d'ora in avanti **R.O.D.I.**, ossia il genitore\tutore\.), invitandolo a ottemperare.

Nel caso in cui lo **studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione**, il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, il **Sindaco** affinché questi proceda **all'ammonizione del RODI** invitandolo a rispettare la normativa.

Qualora il **RODI**, ammonito dal Sindaco, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi documentati, di salute o per altri impedimenti gravi, l'assenza del minore da scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

SI INVITANO, pertanto:

- **I GENITORI/TUTORI** a controllare con regolarità le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente (mediante apposita funzione sul Registro elettronico e, solo eccezionalmente, in casi di reale impossibilità, mediante il diario personale).
- **i COORDINATORI DI CLASSE** ad avere un monitoraggio costante delle situazioni e di comunicare tempestivamente al DS e alla segreteria quelle che configurano le fattispecie previste dalla normativa vigente.

Si richiede **inoltre, nel caso in cui i genitori prevedano delle assenze prolungate per giustificati motivi, di comunicarle con anticipo al coordinatore di classe affinché il fatto sia condiviso con i componenti dei cdc, la segreteria didattica e il DS.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Angela Zanca